

REGOLAMENTO ESECUTIVO

FONDAZIONE PER L'ARCHITETTURA/TORINO

Il funzionamento tecnico-amministrativo della Fondazione è retto, oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dallo Statuto, anche dal presente Regolamento che vincola tutti gli organi.

Le attività promosse e sviluppate dalla Fondazione sono quelle enunciate in forma generale agli articoli 3 e 4 dello Statuto Sociale.

Con il presente Regolamento si intende disciplinare o meglio determinare alcune situazioni aventi rilevanza giuridico amministrativa.

Art. 1 - Sostenitori della Fondazione

Lo Statuto definisce sostenitori della Fondazione le persone fisiche e gli enti collettivi con o senza personalità giuridica che sostengano le attività della Fondazione e siano considerati tali dal CdA della Fondazione.

I Sostenitori dovranno avere un ruolo di partecipazione attiva, propositiva e di indirizzo alla vita della Fondazione e avranno diritto, con modalità definite di volta in volta, ad essere coinvolti nelle attività della Fondazione ed a figurare nelle comunicazioni istituzionali per garantirne in modo adeguato ed equilibrato la visibilità .

I sostenitori inoltre sosterranno economicamente le attività della Fondazione versando annualmente una quota di iscrizione il cui importo verrà determinato periodicamente dal CdA.

Art. 2 - Casi di impedimento del Presidente

La Fondazione è amministrata da un CdA formato da un numero fisso di componenti, tutti designati dal Consiglio OAT. Il CdA nomina il Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di comprovato impedimento.

L'impedimento deve essere formalmente comunicato dal Presidente al Vice Presidente e al Direttore in forma scritta, anche via mail, con indicazione del periodo di assenza e di impedimento.

In caso in cui il Presidente si debba astenere in modo prolungato e continuativo, il Presidente stesso ha il dovere di comunicarlo tempestivamente al Vice Presidente, all'Organo

di revisione, al Direttore e al Cda. Quest'ultimo, convocato dal Presidente o dal vice presidente entro sette giorni dalla comunicazione di assenza prolungata e continuativa del Presidente, dovrà deliberare in merito alla riorganizzazione dei poteri e delle deleghe operative.

L'Organo di revisione, costantemente informato ed aggiornato dal Direttore, vigila sul rispetto dei termini stabiliti in precedenza relazionando al CdA della Fondazione.

Il Vice Presidente ha l'obbligo di tenere costantemente informato il Presidente e gli organi statutari degli atti che ha svolto in sua assenza.

Art.3 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

A migliore specificazione rispetto a quanto stabilito nello Statuto Sociale si attribuiscono al Presidente tutti i poteri per l'ordinaria amministrazione disgiunti dagli altri membri del CdA della Fondazione.

Per poteri di ordinaria amministrazione si intende:

- dare materiale esecuzione a tutti gli atti e gli impegni già approvati in sede di approvazione del bilancio preventivo;
- coordinare l'attività della Fondazione e i lavori del CdA;
- esaminare i bilanci preventivi e consuntivi redatti o dal Direttore se esistente o dal responsabile amministrativo per sottoporli all'approvazione del CdA e al Consiglio dell'OAT;
- svolgere la gestione ordinaria del personale, da intendersi atto di ordinaria amministrazione, mentre i passaggi di livello, gli aumenti retributivi, le modifiche contrattuali, le nuove assunzioni o i licenziamenti sono di competenza del CdA.

Si intende che la nomina di esperti o professionisti è di competenza del CdA.

Art. 4 - Il Direttore

Il Direttore è nominato dal CdA della Fondazione sentito il parere del Consiglio OAT. Egli, ai sensi di Statuto, collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Pertanto, egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli Enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione,

svolge le funzioni di segreteria del CdA della Fondazione, curando la redazione dei verbali delle relative riunioni.

Il Direttore deve costantemente tenere informato il CdA e il Presidente del suo operato fornendo altresì al Consiglio una relazione approfondita sulle attività in corso e sulle questioni più importanti e con cadenza annuale predisporre la relazione di propria competenza che diventa parte integrante della relazione sulla gestione.

Il Direttore dovrà avere i seguenti requisiti professionali:

- esperienza e conoscenza approfondite e pluriennali dell' ambiente professionale degli architetti, con particolare riferimento alla realtà locale;
- esperienze e capacità amministrative e gestionali con ruoli di responsabilità;
- indubbie doti manageriale;
- conoscenza approfondita, parlata e scritta, di almeno un' altra lingua della U.E.

Art. 5 – I Comitati Tecnico Scientifici

La Fondazione può essere assistita da Comitati tecnico scientifici che, ai sensi di Statuto, hanno funzioni consultive a richiesta del Consiglio di Amministrazione.

I Comitati tecnico scientifici sono composti da un numero variabile di componenti deciso a descrizione del Consiglio di Amministrazione in funzione degli obiettivi da raggiungere e periodicamente dovrà aggiornarne l'elenco.

L'attività dovrà essere costantemente monitorata ed eventualmente regolamentata dal Consiglio di Amministrazione, previo esame da parte del Direttore e del Presidente.

I membri dei Comitati Tecnico scientifici possono essere interpellati, anche singolarmente per l'esame di specifiche questioni, dagli organi della Fondazione.

In Particolare il CdA della Fondazione nomina un comitato tecnico scientifico detto "*Comitato di indirizzo*". I componenti di questo comitato di indirizzo sono nominati con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri del CdA della Fondazione, tra personalità ad esso esterne.

Il Comitato di indirizzo dura in carica quanto il CdA che lo ha nominato. I membri del Comitato di indirizzo possono essere revocati anche singolarmente in qualunque tempo dal CdA con la medesima maggioranza con la quale sono stati nominati.

Il Comitato di indirizzo non può eleggere cariche al suo interno, si riunisce almeno due volte all'anno congiuntamente con il consiglio di amministrazione della fondazione, convocato

dal presidente del CdA di Fondazione.

Il Comitato di indirizzo ha funzioni propositive e consultive sulle tematiche oggetto delle attività della Fondazione di cui all'articolo 3 dello Statuto.

Il CdA della Fondazione può assegnare ai componenti del Comitato di indirizzo, in ragione della loro particolare e specifica competenza, il compito di illustrare e promuovere presso terzi singoli progetti di volta in volta individuati.

Il Cda della Fondazione nomina un comitato tecnico scientifico detto **“Comitato dei quattro”** con il voto favorevole di almeno i due terzi dei membri del CdA.

Il Comitato dei quattro è composto da quattro membri con funzioni propositive in materia scientifica, culturale e professionale. Ha il compito di affiancare il CdA nell'elaborazione del proprio programma di attività ed azioni, ha diritto a partecipare a tutte le riunioni del CdA, ma senza diritto di voto e senza che la sua presenza entri nel computo della maggioranza.

Art. 6 - Modifica al Regolamento Esecutivo

Le modifiche al presente Regolamento sono adottate dal CdA della Fondazione ai sensi di quanto previsto all' art. 9 dello Statuto.